CONFERIMENTO DI FONDI AL BANCO DI NAPOLI, AL BANCO DI SICILIA, AL BANCO DI SARDEGNA ED AL CREDITO INDUSTRIALE SARDO E COLLOCAMENTO DI OBBLIGAZIONI EMESSE DAGLI ISTITUTI DI CREDITO INDUSTRIALE

Art. 7

Restano validi gli atti ed i provvedimenti, compresi gli impegni di spesa e i pagamenti, adottati in applicazione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 162, il cui onere resta imputato sulla autorizzazione di spesa prevista dal presente decreto.

Versione in vigore dal 16 settembre 1979, non più in vigore dal 15 novembre 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Conferimento di fondi al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia, al Banco di Sardegna ed al Credito industriale sardo e collocamento di obbligazioni emesse dagli istituti di credito industriale
Estremi	Decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/conferimento-di-fondi-al-banco-di-napoli-al-banco-di-sicilia-al-banco-1979/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it